



17584-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO
ROSA PEZZULLO
ANTONIO SETTEMBRE
LUCA PISTORELLI
ALESSANDRINA TUDINO

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 451/2021
CC - 12/03/2021
R.G.N. 32623/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione MARIELLA DE MASELLIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Lette le conclusioni del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l'istanza presentata in data 17 settembre 2020 dal difensore di (omissis), rivolta ad ottenere la remissione in termine per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Taranto del 27 gennaio 2020, che aveva condannato l'imputata per il reato di furto aggravato.

Con l'istanza era stata fatta valere la malattia del difensore di fiducia, avv. (omissis), affetto da patologia prolungatasi fino al 12 febbraio 2019, che gli aveva impedito il corretto esercizio del mandato difensivo. La Corte d'appello ha rilevato che il decreto di citazione a giudizio della (omissis) era stato notificato al difensore il 18 febbraio 2019, e quindi successivamente alla

cessazione dello stato morboso; e che la sentenza è stata emessa nel gennaio 2020, e quindi in un'epoca in cui il difensore si era ristabilito, sicché aveva avuto modo di verificare gli esiti del giudizio, del quale aveva certezza per essergli stato notificato - prima dell'insorgere della malattia - l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. In ogni caso, argomenta la Corte d'appello, la situazione rappresentata dall'istante non è idonea - a prescindere dalle ragioni che l'hanno determinata - ad integrare la forza maggiore richiesta dall'art. 175 cod. proc. pen.

2. Ricorre per cassazione il difensore di (omissis) lamentando la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione esibita dalla Corte d'appello. Deduce che, contrariamente a quanto leggesi nell'ordinanza impugnata, la documentazione versata in atti evidenziava uno stato patologico grave, dovuto all'amputazione di una gamba e all'assunzione di psicofarmaci, da cui era derivata la difficoltà di concentrazione del legale, la compromissione delle facoltà mnemoniche e, quindi, una intermittente lucidità e attenzione, ovvero una capacità lavorativa contraddistinta da frequentissimi alti e bassi, tant'è che la diagnosi era stata prolungata dai medici per ulteriori trenta giorni a far data dal 13 febbraio 2019. Questo spiega perché gli era sfuggita la notifica del decreto di citazione - avvenuta, per quanto detto, il 18 febbraio 2019 - e perché aveva mancato di informarsi intorno agli sviluppi del processo. Lamenta che la Corte si sia attribuite competenze in materia sanitaria, avendo espresso un parere di natura medica parlando di inerzia del patrocinatore, e sottolinea che la riduzione della memoria a breve termine gli aveva anche impedito la nomina di un sostituto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Independentemente dall'idoneità della patologia lamentata dal ricorrente ad integrare un caso di forza maggiore, rileva, nella specie, che l'istanza di restituzione nel termine era carente di documentazione e persino di esplicazione intorno ad un aspetto essenziale: vale a dire, l'epoca di cessazione dell'impedimento, fondamentale per determinare la tempestività dell'istanza.

Nel ricorso a questa Corte si dice, infatti, che la patologia dell'avv. (omissis) si è protratta per trenta giorni oltre il 13 febbraio 2019, ma l'istanza di restituzione è stata presentata solamente il 17 settembre 2020; quindi, sei mesi dopo la pronuncia della sentenza che si intendeva appellare, nonostante l'impedimento fosse cessato da diciotto mesi, laddove l'art. 175 cod. proc. pen. stabilisce il termine perentorio di dieci giorni - a far data dalla cessazione della

forza maggiore - per la proposizione dell'istanza di restituzione. E' ben vero che il ricorrente ancora la conoscenza della sentenza di condanna al 31 agosto 2020, data in cui fu notificato al difensore l'ordine di esecuzione della sentenza, ma trattasi di riferimento irrilevante per giudicare della tempestività dell'istanza, dal momento che, per legge, il dies a quo è dato dalla data di cessazione della causa di forza maggiore; vale a dire, nella specie, dal momento in cui la malattia dell'avv. (omissis) ha cessato di rappresentare un impedimento insuperabile per l'esplicazione della difesa (in questo senso, in un caso non proprio sovrapponibile, cass., n. 648 del 15/4/1969, rv 112138-01). Né vale osservare che, in mancanza di conoscenza del provvedimento da impugnare, l'istanza non poteva essere presentata, giacché la parte si è posta volontariamente in una situazione di ignoranza, di cui ha inteso avvalersi per giustificare l'inerzia. E' bene allora ricordare - come ha già fatto il giudice di merito - che all'avv. (omissis) era stato notificato, il 18 febbraio 2019, il decreto di citazione a giudizio della (omissis) e, prima ancora, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sicché egli sapeva benissimo dell'esistenza del procedimento riguardante la sua assistita, per cui, una volta superato il periodo invalidante, era suo onere informarsi presso il giudice competente della sorte del processo, in modo da inserirsi nello stesso appena possibile e presentare, eventualmente, le istanze restitutorie del caso (che avrebbero potuto riguardare, ad esempio, solo la formulazione della prova). Certamente non gli era consentito attendere altre iniziative dell'organo giudiziario e appellarsi, di rimando, alla forza maggiore, giacché questa non si è dispiegata per tutto il tempo antecedente il 31 agosto 2020: nemmeno il ricorrente, infatti, lo sostiene, preferendo parlare di "intermittenza delle capacità lavorative" e di "riduzione della memoria"; fatti che non concretano, all'evidenza, la situazione eccezionale presa in considerazione dalla norma. Il fatto, poi, che all'avv. (omissis) sia "sfuggita" - a cagione della malattia - la notifica del decreto di citazione non significa che egli non abbia saputo del processo, per le ragioni esposte dal giudicante, dal momento che il legale sa che alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari fa seguito - in mancanza di iniziative difensive dell'indagato - la richiesta di rinvio a giudizio, ovvero, come nella specie, direttamente la citazione a giudizio. L'obbligo di diligenza gravante sul difensore comporta, perciò, che egli, appena cessata la forza maggiore, debba assumere tutte le iniziative utili alla difesa, tra cui, principalmente, quella di acquisire le informazioni necessarie alla sua esplicazione. Tanto non è, nella specie, avvenuto, giacché l'inerzia del difensore è andata ben oltre il ricovero ospedaliero, la degenza post-operatoria e la riabilitazione, per cessare solo di fronte all'esecuzione della sentenza.

A tanto va aggiunto che nemmeno l'imputata è esente da colpa, dal momento che - come insegna questa Corte e come è ricordato dal giudicante -

non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo.


Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/3/2021

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembre)



Il Presidente
(Eduardo De Gregorio)

